



CODICE DEONTOLOGICO

INDICE

1. NOME GENERALI

2. DOVERI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

2.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

2.2. DOVERI DI PROBITA', DIGNITA' E DECORO

2.3 DOVERI DI COMPETENZA E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

2.3 DOVERI DI COMPETENZA E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

2.4 DOVERE DI ADEMPIMENTO FISCALE

2.5 DOVERE DI INDIPENDENZA

2.6 DOVERE DI RISERVATEZZA

2.7 INFORMAZIONI-PUBBLICITA'

3. RAPPORTO CON I COLLEGHI

3.1 RAPPORTI DI COLLEGANZA

4. RAPPORTO CON GLI UTENTI - COMMITTENZA

4.1 RAPPORTO DI FIDUCIA

4.2 MANDATO

4.3 CONFLITTO DI INTERESSI

4.4 DEFINIZIONE DEL COMPENSO

4.5 RICHIESTE DI PAGAMENTO

4.6 RINUNCIA AL MANDATO-INCARICO

4. SANZIONI

1. NORME GENERALI

Il Codice Deontologico stabilisce le norme di comportamento che i professionisti sportivi sono tenuti ad osservare in via generale e, specificatamente nei suoi rapporti con l'associazione, con i propri clienti, ispirate ai principi di trasparenza, correttezza e professionalità. Essere socio a P.A.S. è garanzia per gli iscritti - oltre che per l'utenza e per la clientela - dell'instaurazione e dello svolgimento di un corretto rapporto di lavoro, nello spirito di una positiva e proficua collaborazione anche tra gli associati

Il presente Codice rappresenta, quindi, la base dei comportamenti individuali dei soci e assume per questi un valore vincolante, a tutela e a garanzia dell'utenza e della clientela e della stessa professionalità rappresentata unitariamente dall'Associazione stessa.

Le norme contenute nel presente Codice Deontologico integrano quelle stabilite dalle leggi vigenti e dai regolamenti interni e devono essere osservate con scrupolo dagli associati. Qualora si generi un contrasto tra il presente documento ed una norma di legge, il primo verrà conseguentemente modificato ed adeguato alle prescrizioni legislative in vigore.

2. DOVERI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

2.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le Norme si applicano a tutti i professionisti sportivi, nei loro reciproci rapporti e nei rapporti con i terzi e con l'associazione.

Il rispetto del Codice è vincolante nell'esercizio della professione per gli iscritti a P.A.S.

2.2. DOVERI DI PROBITA', DIGNITA' E DECORO

Nell'esercizio delle proprie attività professionale tutti i soci devono ispirare la propria condotta all'osservanza di doveri di probità, dignità, decoro e preparazione professionale.

L'inosservanza dei principi e delle prescrizioni espresse, ed ogni azione non conforme al corretto esercizio dei professionisti sportivi sono sanzionabili con le procedure disciplinari e le relative sanzioni stabilite dal Collegio dei Probiviri, secondo quanto previsto dallo Statuto. Devono assumere comportamenti non lesivi della dignità professionale rappresentata e tutelata dall'Associazione stessa e, in nessun caso, può abusare della propria posizione; piuttosto è tenuto al rispetto dei principi, dei valori del mondo sportivo e deve impegnarsi a rappresentarli e diffonderli adeguatamente.

2.3 DOVERI DI COMPETENZA E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Il professionista sportivo non deve accettare incarichi che non ritiene essere in grado di svolgere con adeguata professionalità e competenza. E' inoltre, obbligo dell'associato seguire i corsi di aggiornamento e formazione professionale al fine di garantire una adeguata formazione professionale.

2.4 DOVERE DI ADEMPIMENTO FISCALE

È dovere del professionista provvedere regolarmente ad adempimenti fiscali a suo carico secondo le norme vigenti.

2.5 DOVERE DI INDIPENDENZA

Il professionista sportivo ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.

2.6 DOVERE DI RISERVATEZZA

Il dovere primario per svolgere tale attività è la riservatezza nei confronti dei clienti, che degli ex clienti. Il professionista sportivo garantisce l'integrità e la conservazione dei dati e dei documenti a sua disposizione (anche in formato elettronico e/o multimediale). Il professionista garantisce che i diritti di informazione, di accesso e partecipazione, qualora comportino il trattamento di dati personali, trovino attuazione nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e delle persone interessate, in particolar modo del diritto alla riservatezza e all'identità personale, in conformità alle leggi e ai regolamenti in materia di tutela e protezione nel trattamento dei dati personali, secondo quanto prescritto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2.7 INFORMAZIONI-PUBBLICITA'

Il professionista che intende dare informazioni-pubblicità sulle attività svolte e sulle proprie competenze acquisite con l'ottenimento della qualifica di socio P.A.S. deve essere autorizzato dal Presidente sentita la Direzione Nazionale.

Devono inoltre :

- essere date informazioni corrette e veritiere e non lesive della dignità e professionalità specifica degli altri colleghi.
- rivelare i nomi dei propri clienti solo con una specifica autorizzazione da parte degli stessi.;

- comunicare ai fini della pubblicazione nell'albo ex lege 4/2013 i dati necessari per la pubblicazione nell'albo associativo P.A.S.

3. RAPPORTO CON I COLLEGHI

3.1 RAPPORTI DI COLLEGANZA

Il Professionista Sportivo deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. Ogni azione giudiziaria che si voglia compiere contro un collega deve essere comunicata preventivamente alla procura sportiva e informato l'ufficio di presidenza, pena l'esclusione della qualifica da socio.

4. RAPPORTO CON GLI UTENTI - COMMITTENZA

4.1 RAPPORTO DI FIDUCIA

Il rapporto del Professionista Sportivo con gli utenti e/o la committenza è fondato sulla fiducia.

4.2 MANDATO

riconoscendo l'esigenza professionale di operare sulla base di un preciso mandato, stabilisce e concorda preliminarmente all'avvio del rapporto lavorativo il proprio onorario - attraverso un contratto o una lettera d'incarico sottoscritti dal proprio cliente, committente o utente. A questi ultimi fornisce informazioni adeguate e comprensibili circa la sua prestazione, le finalità e le modalità della stessa. Il compenso pattuito deve sempre e comunque essere proporzionale all'investimento del cliente, committente, socio o utente, e comunque consono ai servizi erogati dal manager sportivo;

4.3 CONFLITTO DI INTERESSI

Il Professionista Sportivo ha l'obbligo di astenersi nel prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un suo assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. Costituisce conflitto di interessi anche quando l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possano avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, oppure quando

lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza nello svolgimento del nuovo mandato

4.4 DEFINIZIONE DEL COMPENSO

E' consentito al Professionista Sportivo pattuire con l'utente-committenza compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti fermo il principio disposto dall'art. 2233 c.c. il Professionista può inoltre agire giudizialmente per il recupero dei propri compensi, previa rinuncia al mandato.

4.5 RICHIESTE DI PAGAMENTO

Durante lo svolgimento del mandato professionale il Professionista Sportivo può chiedere la corresponsione di anticipi raggugliati dalle spese sostenute e quelle preedibili ed acconti sulle prestazioni professionali commisurati alla qualità e complessità delle prestazioni richieste.

4.6 RINUNCIA AL MANDATO-INCARICO

Il professionista ha diritto di rinunciare al mandato. In tal caso deve dare adeguata comunicazione (preavviso adeguato alle circostanze).

5 SANZIONI

I comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente Codice, lesivi della dignità e dell'immagine di P.A.S. e delle professioni che questa rappresenta unitariamente e tutela, nonché la violazione delle norme qui contenute comportano l'applicazione di sanzioni disciplinari e/o pecuniarie, determinate di volta in volta e in senso proporzionale dal Collegio dei Probiviri, tenuto conto delle indicazioni previste dal Codice Etico, allo statuto ed ai regolamenti associativi.